

5 Novembre 1927-VI
Delibera

Di autorizzare la spesa di L. 490 per l'acquisto di una cella di cemento per il mercato dei generi alimentari. Di stanziare nel bilancio 1928 la somma suddetta.
Fatto, letto e sottoscritto

Il Podestà
[Signature]

Il Segretario comunale
[Signature]

ESTRATTO DAL
REGISTRO DELIBERAZIONI
CONSIGLIO COMUNALE
ARCHIVIO STORICO
I-2-10

5 Novembre 1927-VI

Regolamento edilizio.

Il Podestà

Visto la deliberazione consiliare in data 26 Novembre 1925 con la quale si approvava il regolamento edilizio formale;

Visto ed esaminato il regolamento suddetto;

Visto la nota prefettizia n. 20649 Dir. 2.ª del 18 Ottobre 1927 con la quale si ordina l'aggiornamento del regolamento edilizio con le ultime recenti disposizioni legislative;

Preveduta la necessità di apportare delle modificazioni ed aggiunte al regolamento edilizio;

Delibera

1.ª Di approvare al regolamento edilizio deliberato dal Consiglio comunale il 26-11-1925 le modificazioni che appaiono:

1.ª negli articoli 1.º e 6.º - ultimi capoversi - in luogo di "fatta dal Sindaco del Comune formale" dirarsi: "fatta sotto la direzione del Podestà".

2.ª In tutti gli articoli dove sono menzionati le parole "Sindaco" oppure "Comune" formale "si sostituiscono con le parole "Podestà".

3.ª Di aggiornare al regolamento edilizio in vigore le disposizioni contenute negli articoli 63-64-65-66 e 67 del Decreto legge 18 Maggio 1924 N. 1421 e che dovranno formarsi gli articoli 47-48-49-50 e 51 del regolamento suddetto come si è appreso.

Art. 47

È vietato costruire edifici sul ciglio o al piede degli appicchi, su terreni bruciati o comunque atti a scendere; sul confine fra i terreni di natura o consistenza diversa, è vietato un muro a forte pendio, salvo il caso che lo fondamento sia in roccia viva e costruita.

Art. 48

Le fondazioni, quando è possibile, debbono posarsi sulla roccia viva e non

5. Formule 1927-28

piatto e trapezoidale ridotta in piani orizzontali e determinata dal coefficiente, ovvero in terreno perfettamente sodo nel quale debbono essere comunicati i carichi.

Quando non si possa raggiungere il terreno con batti e si debba stabilire su terreni di riparto scanti e commensurati scolti, si debbono adottare i mezzi dell'arte del costruttore per ottenere un solido appoggio, delle fondazioni, e tutti questi debbono essere costituiti da una platea armata.

Art. 49

Le murature debbono essere eseguite secondo le migliori regole d'arte, con buoni materiali e con accurata mano d'opera.

Nelle murature di pietra si vietano l'uso dei ciottoli di fiume, dove non convenientemente spacciati. Quando il piedritto non presenta piani di base regolari dovrà presentarsi che la muratura stessa venga interrotta da corsi orizzontali di mattoni o di due file o da lastre continue di calcitrinaggio di cemento dello spessore non inferiore ai cm. 14, spessi a tutta la larghezza del muro, e che la distanza reciproca di tali corsi o fasce non sia superiore a m. 1.50.

Tutti dovranno avere dimensioni tali che il carico unitario esistente su di essi non ecceda il 1/6 del carico di rottura del materiale di cui sono costituiti.

Art. 50

Nei piani superiori di quelle torrioni dovranno essere vietate le strutture sovrapposte contro i muri di fondazione o non siano uniti di robusto calcestruzzo.

I tetti dovranno essere costruiti in modo da escludere qualsiasi spinta orizzontale. Le travi dei tetti dovranno essere ancorate nei muri perimetrali per non meno di metri 0.25.

Art. 51

I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, dovranno essere sospesi nei periodi di gelo, nei quali cioè la temperatura si mantenga, per un periodo, al di sotto di zero gradi centigradi.

Quando il gelo si ripresenti solo per alcuni ore della notte lo opere in muratura ordinaria potranno essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purché al distacco del lavoro vengano adottati i provvedimenti indicati d'uso comune per impedire la muratura dal gelo notturno.

Nelle strutture di cemento armato dovranno essere adottate tutte le prescrizioni per l'aggiungimento degli agglomeranti idraulici e per la esecuzione delle opere di conglomerato cementizio, contenute in un decreto approvato con decreto presidenziale 15 Maggio 1925 ed emesso.



5 Novembre 1900. II.

quali succedono in adempimento.

Per gli altri materiali di costruzione saranno da richiudere le norme fissate per la loro accettazione dal Sindaco per i lavori pubblici.

3) Si abrogano le parole "in modo" contenute nel 1° comma dell'art. 11 e di esp. prorogati per tutto il rimanente il regolamento edilizio che dovrà essere in ogni modo alle Superiori approvazioni di Legato ricompilato coordinandolo con tutte le nuove disposizioni e le modificazioni nella presente deliberazione contenute.

Fatto, letto e sottoscritto.

Il Sindaco
Dolbe

Il Segretario
C. Cadda

5 Novembre 1900. II.

Aggiunte al Regolamento d'Igiene

Il Sindaco

Visto il vigente regolamento comunale d'Igiene approvato dal consiglio comunale il 18 ottobre 1900 e reso esecutivo con approvazione prefettizia su mandato del consiglio Provinciale Sanitario in data 21 gennaio 1901, n. 5425;

Visto le modificazioni apportate con deliberazione 28 dicembre 1900 approvata col voto prefettizio del 9 febbraio 1906;

Visto lo circolar prefettizia n. 15767 Dir. 5^a del 29 corrente;

Delibera

Di aggiungere di seguito all'art. 28 del regolamento locale d'Igiene sopraindicato, le seguenti disposizioni:

" Per la coltivazione degli ortaggi da consumarsi crudi e assolutamente vietato l'uso di concimi animali;

" e fatto obbligo ai produttori e rivenditori degli ortaggi da consumarsi crudi di usare, nel lavaggio dei medesimi, soltanto di acqua di giarretti pura e non suscettibile di inquinamenti.

Fatto, letto e sottoscritto.

Il Sindaco
Dolbe

Il Segretario
C. Cadda